

REPERTORIO N. 39179

RACCOLTA N. 22854

===== ATTO DI DEPOSITO DI STATUTO =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

- Il giorno tre ottobre duemiladiciannove. =====

===== 03.10.2019 =====

- In Scalea (Cs), Corso Mediterraneo, n. 349 (trecentoquarantanove). =====
- Innanzi a me dott. Antonio Montesano, Notaio in Paola, con Studio ivi alla Via Latina, Complesso "Le Muse", senza numero, iscritto presso il Collegio notarile dei Distretti riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola; =====
- senza assistenza dei testimoni, non richiesti da alcuno; =====

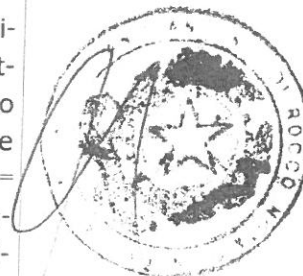
===== E' PRESENTE =====

- **BLOTTA Antonio** - nato il giorno 2 marzo 1951 in Santa Domenica Talao (CS), codice fiscale: BLT NTN 51C02 I183I, attività lavorativa dichiarata ex art. 5 Decreto 3 febbraio 2006 n. 141: pensionato, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Commissario e legale rappresentante del Comitato denominato "Croce Rossa Italiana - Comitato Alto Tirreno Cosentino" con sede in Scalea (CS), Piazza Garibaldi, numero civico 21, codice fiscale e partita iva 03291620783, e deposita il presente atto secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4 Decreto Ministeriale 16 aprile 2014 su Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa =====

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, =====

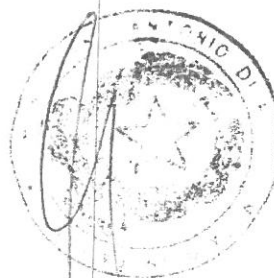
===== PREMESSO =====

- che, a norma dell'art.2 della legge 4 novembre 2010, n.183, il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 e, per gli aspetti attuativi, il Decreto ministeriale 16 aprile 2014 hanno disciplinato la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), fondata il 15 giugno 1864, eretta originariamente in corpo morale con Regio Decreto 7 febbraio 1884 n.1243; =====
- che per effetto dell'art.1- bis, comma 1 del D.Lgs. 28 settembre 2012 n. 178, il Comitato "**CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO ALTO TIRRENO COSENTINO**" ha assunto al 1° gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato e con atto a rogito Notaio Giulia Clarizio in data 4 novembre 2014, Repertorio n. 283, Raccolta n. 259, registrato a Roma (RM) il 26 novembre 2014 al n. 29. 547 serie 1T, il Comitato ha adottato e depositato lo Statuto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Decreto Ministeriale 16 aprile 2014; =====
- che all'Associazione della Croce Rossa Italiana e ai suoi Comitati CRI trova applicazione il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il "Codice del Terzo settore" nei limiti stabiliti dall'articolo 99 del d.lgs. n. 117/2017 e, cioè, per quanto non diversamente disposto dal d.lgs. n. 178/2012 (art. 99 che modifica gli artt. 1 e 1-bis del d.lgs. n. 178/2012); =====
- che per effetto dell'entrata in vigore del Codice del Terzo settore e fermo restando quanto previsto dall'art. 99 sopra citato si rende necessario disporre le modifiche necessarie per consentire l'adeguamento degli Statuti dell'Associazione e dei suoi Comitati alla nuova normativa, a partire dal mutamento di natura giuridica e conseguente mutamento di denominazione da "associazione di promozione sociale" a "organizzazione di volontariato"; =====
- che l'Associazione della Croce Rossa Italiana ha già provveduto a modificare il proprio Statuto con atto rogato in data 23 marzo 2018 dal Notaio Elisabetta Mussolini, Notaio in Roma, rep. n. 5259, registrato a Roma 4 il giorno 27 marzo 2018 al n. 9456 serie 1T e, tra le modifiche approvate, ha assunto la denominazione di "Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato", brevemente



DATI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI

Registrato in Cosenza in data 7 ottobre 2019 al n.5381 serie 1T





Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

DELIBERA

- di approvare i testi, in allegato e parte integrante e sostanziale della presente delibera, rispettivamente:

1) del nuovo Statuto – tipo dei Comitati;

2) del nuovo Statuto – tipo dei Comitati aventi sede nei territori delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

3) del nuovo Statuto – tipo del Comitato dell'Area Metropolitana di Roma Capitale;

4) del nuovo Statuto – tipo dei Comitati aventi sede nei territori dell'Area Metropolitana di Roma Capitale;

- di disporre che:

a) per i Comitati di nuova costituzione, il nuovo Statuto tipo allegato alla presente entra in vigore immediatamente, dovendo questi ultimi provvedere tempestivamente al deposito dello stesso;

b) per i Comitati già costituiti si demanda a successiva delibera del Consiglio Direttivo Nazionale la fissazione dei termini di adeguamento e di deposito notarile;

- di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere gli atti necessari.

La presente delibera è trasmessa al Segretario Generale per il seguito di competenza.

Il Segretario verbalizzante
Massimiliano Parlato

Il Presidente
Avv. Francesco Rocca



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Codice del Terzo settore e le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali adottate ai sensi dell'art. 95, comma 1, del Codice del Terzo settore e, in particolare, la circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 sugli adeguamenti statutari;

CONSIDERATO che, stante le modifiche dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, appare congruo e necessario adeguare altresì gli Statuti dei Comitati insistenti sul territorio nazionale, onde evitare incongruenze con lo Statuto dell'Associazione e al fine di rispettare il termine di legge previsto per l'adeguamento al Codice del Terzo settore;

TENUTO CONTO delle peculiarità costituzionalmente riconosciute sia alle Province Autonome di Trento e di Bolzano sia all'Area Metropolitana di Roma Capitale e adeguatamente considerate dallo Statuto C.R.I. che vi dedica un'apposita disciplina rispettivamente all'art. 26 per i Comitati delle Province Autonome di Trento e di Bolzano (che hanno valenza di Comitato Regionale) e all'art. 30 per il Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale (che è interlocutore diretto del Comitato Nazionale), nonché per i Comitati insistenti sui rispettivi territori,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 16 aprile 2014, le modifiche statutarie, in allegato e parte integrante e sostanziale della presente delibera, riguardante rispettivamente i seguenti Statuti - tipo:
 - a. Statuto - tipo dei Comitati;
 - b. Statuto - tipo dei Comitati aventi sede nei territori delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
 - c. Statuto - tipo del Comitato dell'Area Metropolitana di Roma Capitale;
 - d. Statuto - tipo dei Comitati aventi sede nei territori dell'Area Metropolitana di Roma Capitale;

2) di disporre che il nuovo Statuto tipo allegato alla presente entra in vigore immediatamente, dovendo i Presidenti/Commissari dei Comitati, sotto il coordinamento e controllo dei Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, provvedere tempestivamente al deposito presso un Notaio dello stesso;

La presente delibera è trasmessa al Segretario Generale per il seguito di competenza.

Il Segretario verbalizzante

Rossella Maria Della Corte

Il Presidente

Avv. Francesco Rocca



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

5. Ai sensi dell'art. 38.3. lett. c) dello Statuto Nazionale, l'incarico di Commissario avrà una durata di mesi sei (6) e terminerà con la proclamazione degli organi eletti nel quadro del provvedimento elettorale di cui al precedente punto 4);
6. Gli incarichi conferiti di cui ai punti 2) e 3) sono svolti a titolo gratuito.

La presente delibera è trasmessa al Presidente del Comitato Regionale CRI Calabria ed al Segretario Generale, per i seguiti di competenza.

Il Segretario verbalizzante

Rossella Maria Della Corte

Il Presidente

Avv. Francesco Rocca



Croce Rossa Italiana Statuto del Comitato

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi
dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello
Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana

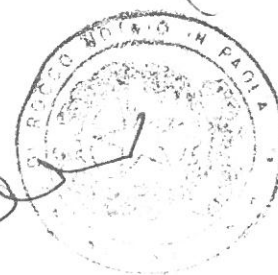


Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

32. Rapporti con i Comitati sovraordinati.....	24
33. Trasparenza	24
TITOLO IV – RISORSE	26
34. Personale dipendente.....	26
35. Patrimonio ed entrate	26
36. Ordinamento contabile e finanziario	27
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	28
37. Controversie interne	28
38. Veicoli della Croce Rossa Italiana	28
39. Adozione e modifiche	28
40. Norme transitorie e di rinvio.....	28
ALLEGATO 1	Errore. Il segnalibro non è definito.

- PAG. 29 -

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

1
2
2
2
2

Croce Rossa Italiana Statuto del Comitato

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

- a. Umanità: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nato dall'intento di assistere, senza discriminazione, i feriti sul campo di battaglia, si adopera, sia a livello internazionale che nazionale, per prevenire ed alleviare ovunque la sofferenza umana. Il suo scopo è quello di proteggere la vita e la salute e garantire il rispetto dell'essere umano. Esso promuove la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura tra i popoli;
- b. Imparzialità: il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, credo religioso, classe o opinione politica. Si dedica esclusivamente ad alleviare le sofferenze degli individui, guidato soltanto dai loro bisogni e dando la precedenza ai casi più urgenti;
- c. Neutralità: per poter continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento non si schiera con nessuna delle parti in conflitto, né prende parte a controversie di carattere politico, razziale, religioso o ideologico;
- d. Indipendenza: il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, in quanto ausiliarie nelle attività umanitarie del loro governo e sottoposte alle leggi dei loro rispettivi paesi, devono tuttavia mantenere un'autonomia che permetta loro di operare in ogni momento in conformità ai principi del Movimento;
- e. Volontarietà: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è un movimento volontario di soccorso che non è mosso dal desiderio di profitto;
- f. Unità: in ogni Paese non vi può essere che una sola Società della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa. Essa deve essere aperta a tutti e deve estendere le sue attività umanitarie all'intero territorio nazionale;
- g. Universalità: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nel quale tutte le Società Nazionali godono di uguale status e condividono uguali responsabilità e obblighi di aiuto reciproco, è universale.

3. STATUS GIURIDICO

- 3.1 Il Comitato è parte integrante dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 quale Società volontaria di soccorso ed assistenza, ausiliaria dei poteri pubblici in campo umanitario, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai successivi Protocolli aggiuntivi, e quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio italiano tramite i suoi organi e articolazioni territoriali.
- 3.2 Il Comitato subentra in tutti i rapporti attivi e passivi al preesistente Comitato di diritto pubblico secondo quanto disposto dal predetto decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, nonché dal decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute, come già individuato con atto ricognitivo del Presidente Nazionale.
- 3.3 Il Comitato, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana:
 - a. è obbligato e si obbliga a supportare l'Associazione della Croce Rossa Italiana e le sue articolazioni territoriali nell'espletamento dei compiti previsti dal vigente Statuto della stessa nonché dei compiti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come vigente;
 - b. gode, nei confronti dei poteri pubblici, di un'autonomia tale da permetterle di adempiere alla propria missione e di agire in ogni circostanza secondo i Principi Fondamentali del Movimento;



Croce Rossa Italiana Statuto del Comitato

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi
dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello
Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

e ai regolamenti vigenti del Movimento. Ogni abuso comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione all'uso. Il Comitato, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, si impegna a tutelare l'emblema e il logotipo identificativo ed a veicolarne il significato.

6. CELEBRAZIONI

- 6.1 Il Comitato, ogni anno ed unitamente a tutte le articolazioni della Croce Rossa Italiana, celebra:
 - a. l'8 maggio, giornata mondiale della Croce Rossa;
 - b. il 15 giugno, anniversario della fondazione della Croce Rossa Italiana.
- 6.2 Ogni anno la Croce Rossa Italiana, con la tradizionale fiaccolata da Solferino a Castiglione delle Stiviere, celebra il ricordo della nascita dell'Idea di Croce Rossa ed il Comitato supporta la fiaccolata secondo i propri mezzi.
- 6.3 A norma dell'articolo 97 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i Corpi Ausiliari della Croce Rossa Italiana celebrano il 25 giugno quale ricorrenza della concessione della bandiera nazionale.
- 6.4 Il Comitato si impegna a favorire la partecipazione dei volontari agli eventi e alle celebrazioni specificate ai commi precedenti.



Croce Rossa Italiana Statuto del Comitato

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



• Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

attività di carattere provinciale, regionale, nazionale, secondo le proprie possibilità e le direttive dei Comitati territorialmente sovraordinati;

k. cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario e proteggere gli emblemi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;

l. partecipare alle campagne promozionali, di sensibilizzazione su tematiche di interesse e di raccolta fondi o beni di livello provinciale, regionale, nazionale secondo quanto stabilito dai Comitati territorialmente sovraordinati.

7.3 Il Comitato ispira la sua attività ai Principi Fondamentali ed ai Valori Umanitari del Movimento e la fonda sull'analisi delle necessità e delle vulnerabilità delle comunità del territorio di propria competenza.

7.4 L'attività del Comitato è periodicamente verificata e adattata sulla base delle esigenze del territorio, delle vulnerabilità locali, nazionali ed internazionali nonché delle intervenute variazioni di strategia da parte degli organi della Croce Rossa Italiana.

7.5 L'azione del Comitato è, in ogni caso, trasparente nei rapporti con i terzi, rispettosa dalle leggi nazionali, delle Convenzioni di Ginevra e dei successivi Protocolli aggiuntivi nonché delle decisioni degli organi statutari del Movimento, in particolare delle risoluzioni della Conferenza Internazionale del Movimento e delle decisioni della Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione della Federazione Internazionale

7.6 Le attività del Comitato e le sue finalità sono ispirate al principio delle pari opportunità senza distinzione alcuna e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

7.7 Il Comitato applica il regolamento sull'organizzazione delle bande, delle fanfare nonché dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana.

8. COMPITI DI INTERESSE PUBBLICO

8.1 Il Comitato, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, si obbliga ed è obbligato a supportare l'Associazione della Croce Rossa Italiana nell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ed a cooperare lealmente con tutti i suoi livelli territoriali nella buona riuscita degli stessi.

8.2 Il Comitato, quale articolazione territoriale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, esercita, nell'ambito del territorio di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le seguenti attività di interesse pubblico sotto il coordinamento del Comitato Regionale e del Comitato Nazionale, in coerenza con le disposizioni di legge, dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana nonché con i regolamenti e le linee guida emanate dal Comitato Nazionale C.R.I.:

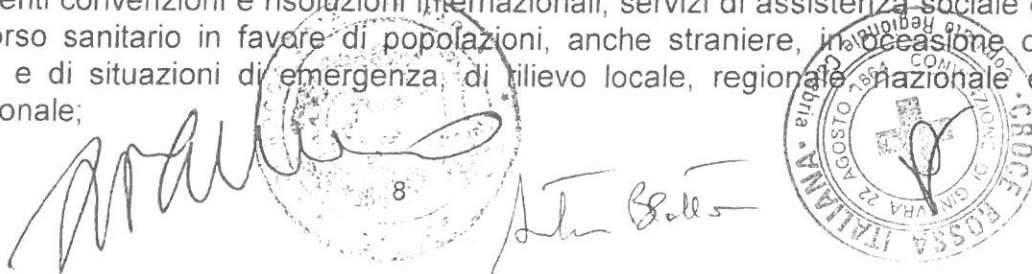
a. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra, dei successivi Protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;

b. organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;

8

9.

9.



Croce Rossa Italiana Statuto del Comitato

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

conformi ai Principi Fondamentali ed agli scopi dell'Associazione. Tali accordi sono regolarizzati unicamente per iscritto e non possono vincolare e/o costringere in nessun modo il Comitato ad agire contro i Principi Fondamentali né ledere la sua completa indipendenza ed autonomia.

- 9.2 A norma degli articoli 56 e 57 del Codice del Terzo Settore, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono sottoscrivere convenzioni con il Comitato per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale in favore di terzi, nonché affidare in convenzione in via prioritaria i servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza, ivi compresi il servizio di primo soccorso, di emergenza-urgenza 118, di trasporto infermi e di trasporto soggetti emodializzati per il Servizio sanitario nazionale.
- 9.3 Il Comitato può altresì svolgere attività di formazione, sia interna che esterna, in qualità di agenzia riconosciuta a livello nazionale, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti territoriali, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università ed altri enti pubblici o privati.
- 9.4 Come previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stipulano convenzioni prioritariamente con il Comitato e l'Associazione della Croce Rossa Italiana.
- 9.5 Il Comitato può usufruire dell'erogazione di fondi per attività di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente, nonché per la protezione civile territoriale.
- 9.6 Il Comitato, è autorizzato a presentare progetti ed a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale ed alle attività di cui alla lettere d), e), f), n) ed o) dell'articolo 8.2, solamente previa autorizzazione del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana.
- 9.7 Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 7 e 8 del presente Statuto possono anche essere promosse direttamente od indirettamente iniziative di ricerca, documentazione e comunicazione utili o necessarie alla raccolta di fondi, alla promozione di iniziative di sostegno o alla presentazione di progetti nel rispetto di direttive nazionali.
- 9.8 Il Comitato, quale articolazione territoriale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, può esercitare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, attività diverse da quelle di interesse pubblico di cui all'art. 7 dello Statuto, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto Ministeriale di cui al medesimo articolo 6. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo Nazionale, acquisito il parere della Consulta Nazionale.
10. **PROTOCOLLI**
- 10.1 Il Comitato Nazionale può sottoscrivere con il Comitato protocolli d'intesa finalizzati all'assolvimento di singole attività istituzionali della Croce Rossa Italiana o di specifici progetti, con definizione dell'eventuale corrispettivo.
- 10.2 Il Comitato, su espressa richiesta e previa anticipazione delle relative risorse finanziarie, può avvalersi della centrale acquisti costituita presso il Comitato Nazionale, i Comitati Regionali e i Comitati Provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano.





TITOLO III – ORDINAMENTO

12. PRINCIPI GENERALI

- 12.1 L'ordinamento del Comitato si ispira al principio di democrazia ed elettività delle cariche associative, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
- 12.2 Il Comitato è articolazione della Croce Rossa Italiana, che agisce sul territorio. Opera con propri organi, autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa, sotto il coordinamento e la vigilanza del Comitato Regionale competente per territorio e del Comitato Nazionale, in coerenza con le disposizioni di legge e del presente Statuto.
- 12.3 Il Comitato è il nucleo essenziale della Croce Rossa Italiana e consente alla stessa di estendere la sua missione e le sue attività statutarie a tutto il territorio nazionale.
- 12.4 Al Comitato afferiscono i Soci della Croce Rossa Italiana.
- 12.5 Il Comitato è costituito in un ambito territoriale omogeneo, di norma pari a quello di un Comune, di una o più municipalità di un'Area Metropolitana o di più Comuni di modeste dimensioni ed uniti tra loro per legami associativi, geografici o storici. Nella costituzione dei Comitati si tiene conto delle esigenze e delle risorse del territorio nonché dell'organizzazione politica dello Stato.
- 12.6 Il Comitato è, di norma, denominato con l'indicazione del territorio in cui è costituito.
- 12.7 Il Comitato è soggetto autonomo ed è dotato di autonomia patrimoniale, in quanto reperisce le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle attività dalle entrate previste dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore, nonché di ogni altra entrata prevista dalla legge vigente.
- 12.8 L'ambito territoriale del Comitato è costituito dall'elencazione dei Comuni di cui all'allegato 1. Il Comitato può istituire Sedi della Croce Rossa Italiana nei Comuni del territorio di competenza, dandone comunicazione al Comitato Nazionale ed al proprio Comitato Regionale. Tali Sedi sono uffici del Comitato che le ha istituite.
- 12.9 Il Comitato rende conto del proprio operato ai Soci ed al Comitato Regionale con l'approvazione di un bilancio annuale redatto in termini finanziari entro il 30 giugno di ciascun anno, ove devono essere riportate tutte le entrate e le uscite con separata indicazione delle variazioni nel patrimonio. Nel rispetto del principio fondamentale di Unità, nonché del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, il bilancio di esercizio del Comitato è redatto secondo le disposizioni del codice civile, del Codice del Terzo Settore e del regolamento di contabilità della Croce Rossa Italiana, approvato dal Comitato Nazionale.
- 13. ADESIONE AL COMITATO**
- 13.1 Tutti, senza alcuna distinzione, possono aderire alla Croce Rossa Italiana e diventarne Soci.
- 13.2 L'adesione ai Principi Fondamentali è condizione per l'iscrizione alla Croce Rossa Italiana. All'atto della loro iscrizione, tutti i Soci manifestano formale adesione ai Principi Fondamentali del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e al codice etico della Croce Rossa Italiana.
- 13.3 Il Socio del Comitato è automaticamente Socio dell'Associazione della Croce Rossa Italiana nel rispetto del principio fondamentale di Unità in base al quale nel territorio nazionale non vi può essere che una sola Associazione di Croce Rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'interno del territorio.



Croce Rossa Italiana Statuto del Comitato

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

tenere il registro nazionale dei Soci della Croce Rossa Italiana, che ricomprende anche il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

15. DIRITTI DEI SOCI

15.1 Ciascun Socio nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto:

- a. ad essere identificato come Socio della Croce Rossa Italiana. A tal fine, egli riceve apposito tesserino, la cui foggia è stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- b. ad essere disciplinato da regole chiare, comprensibili e facilmente reperibili;
- c. ad esprimere in ogni circostanza il proprio pensiero attraverso comunicazioni scritte o verbali in via gerarchica.

15.2 I Soci volontari, inoltre, hanno diritto:

- a. ad usufruire di locali idonei, nonché di mezzi e materiali messi a disposizione dal Comitato;
- b. se in servizio, ad usufruire di idonee uniformi la cui foggia, unitamente a quella dei distintivi, è disciplinata con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale, fatto salvo quanto previsto dalla legge per i Corpi Ausiliari;
- c. ad ottenere l'anticipo oppure il rimborso delle somme spese, in relazione a missioni preventivamente approvate, nonché ad ottenere il rimborso delle spese di vitto effettuate durante le ore di servizio e documentate, nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti;
- d. a trasferirsi, con le formalità previste da apposito regolamento, ad altro Comitato e con l'automatico riconoscimento di anzianità, titoli e qualifiche. Sono fatte salve le norme dettate dalla legge per i Corpi Ausiliari. Il Comitato, nel rispetto dei Principi fondamentali di Unità ed Universalità, ispirandosi alla solidarietà verso gli altri Comitati, si obbliga a consentire l'ammissione fra i propri Soci di un Socio appartenente ad altro Comitato, nei casi previsti dai regolamenti nazionali, su richiesta dell'interessato, con comunicazione al Comitato di provenienza del Socio;
- e. a trasferirsi, previa comunicazione motivata, temporaneamente presso altro Comitato;
- f. ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile verso terzi ed i rischi di malattie ed infortuni contratti durante il servizio a norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore, nonché – ove l'Assemblea dei Soci lo deliberi – ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile, i danni patrimoniali e la tutela legale, relativamente alle attività svolte in qualità di Presidente o membro di Consiglio Direttivo;
- g. a periodico accertamento sanitario, in funzione delle attività svolte, a cura e con oneri a carico del Comitato, secondo quanto previsto da un apposito regolamento, nel rispetto dalla normativa vigente;
- h. ad essere formati e preparati in relazione alle attività da svolgere ed a prendere parte agli eventi formativi organizzati a tutti i livelli, così da assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno. Ogni volontario della Croce Rossa Italiana, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali, ha il diritto di prendere parte ai corsi di formazione e di specializzazione organizzati, in ragione del suo impegno nell'attività, della disponibilità a seguire, al termine dell'evento, le iniziative ed i progetti attivi nel proprio Comitato o, laddove si rendesse necessario, presso altri Comitati. Il Comitato ha l'obbligo di porre in essere quanto necessario



Croce Rossa Italiana Statuto del Comitato

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi
dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello
Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Scuola nazionale della Croce Rossa Italiana, ed il cui regolamento è approvato dal
Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana.

17. DOVERI DEI SOCI

17.1 Ciascun Socio del Comitato deve mantenere un comportamento corretto e degno
della Croce Rossa Italiana. In particolare è tenuto a:

- a. osservare i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa, rispettarne gli emblemi e prevenirne gli abusi;
- b. osservare lealmente e diligentemente lo Statuto dell'Associazione della Croce
Rossa Italiana e del Comitato, il codice etico, i regolamenti, le altre norme vigenti;
- c. partecipare ove richiesto alle attività di carattere internazionale, nazionale,
regionale o provinciale secondo i regolamenti vigenti e le direttive ottenute;
- d. improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle
disposizioni emanate dagli Organi direttivi centrali e territoriali della Croce Rossa
Italiana;
- e. non coinvolgere la Croce Rossa Italiana in attività di propaganda promossa o
organizzata da movimenti politici o associazioni di chiara ispirazione politica;
- f. seguire in ogni occasione, sia all'interno della Croce Rossa Italiana che nei
contatti esterni, la via gerarchica quale determinata dallo Statuto e dai Regolamenti;
- g. tenere un comportamento responsabile ad ogni livello e nell'utilizzo di ogni
strumento di comunicazione esterna, avendo cura di specificare che le proprie
opinioni non coinvolgono il proprio Comitato e l'intera Croce Rossa Italiana, tutelare
la riservatezza di tutti i soggetti destinatari delle attività, evitare di associare
l'uniforme e l'emblema a discussioni di carattere politico, religioso o filosofico;
- h. versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti;
- i. essere iscritto, in qualità di Socio, in un solo Comitato della Croce Rossa
Italiana.

17.2 I Soci volontari inoltre, sono tenuti a:

- a. usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà,
nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari
dell'attività;
- b. osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante l'attività
di servizio;
- c. rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli
equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente alla Croce Rossa
Italiana;
- d. non essere iscritti né iscriversi ad associazioni che perseguono finalità in
contrasto con i principi del Movimento Internazionale e/o che svolgono attività
direttamente concorrenziali a quelle della Croce Rossa Italiana;
- e. partecipare attivamente alle Assemblee ed alle riunioni degli organi statuari.

17.3 Se il Socio volontario è designato a ruoli di rappresentanza e coordinamento
dell'Associazione, è altresì tenuto a:

- a. garantire la trasparenza delle decisioni, trasmettere circolari e note riguardanti
le nuove attività, rendere semplice l'accesso alle vigenti normative ed assicurare
massima pubblicità alle relative innovazioni;
- b. prendere parte attiva all'organismo per la durata prevista;
- c. approfondire la natura e la funzione dell'organismo stesso.



Croce Rossa Italiana Statuto del Comitato

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi
dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello
Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

21.2 Il Comitato riconosce che i Giovani si caratterizzano per essere il presente della Croce Rossa Italiana, prima ancora che il futuro, e sono attivi nel costruire e sostenere comunità che si basano sul rispetto e sulla solidarietà. A tal fine, il Comitato:

a. riconosce la necessità di attrarre e coinvolgere, tramite il confronto tra pari, un sempre maggior numero di giovani;

b. si impegna a promuovere lo sviluppo dei giovani tramite la formazione, sia all'interno che all'esterno della Croce Rossa Italiana, a dotare i giovani volontari di adeguati strumenti ed a metterli in condizione di avere un ruolo attivo nella pianificazione, nella conduzione e nella partecipazione, tanto nelle attività volontaristiche quanto nel governo della Croce Rossa Italiana.

c. garantisce l'autodeterminazione dei giovani nella scelta della strategia della Croce Rossa Italiana in ambito giovanile nonché nella scelta, democratica e partecipata, dei propri rappresentanti in seno ai Consigli Direttivi. A tal fine, il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta dei Giovani della Croce Rossa Italiana, approva un documento che traccia la strategia, le idee, le azioni e le peculiarità formative della gioventù, nonché un regolamento che disciplina gli organi rappresentativi dei Giovani a tutti i livelli e le rispettive Consultazioni, quali luoghi di confronto, aggregazione e definizione delle iniziative con e per i giovani.

21.3 Il Comitato applica le indicazioni della Federazione costituenti la "Politica della Gioventù".

21.4 I Giovani della Croce Rossa Italiana svolgono attività, anche di confronto, assieme ai Giovani delle altre Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e sono parte attiva delle reti sovranazionali della Gioventù del Movimento Internazionale.

21.5 I Giovani della Croce Rossa Italiana, nel rispetto del principio di Neutralità, prendono parte al Consiglio Nazionale dei Giovani, di cui sono membri, nonché agli organi di coordinamento ed alle piattaforme di rappresentanza giovanile a livello nazionale e territoriale.

21.6 L'azione dei giovani è pienamente integrata all'interno dei Comitati della Croce Rossa Italiana. Ad ogni livello le attività di promozione e sviluppo della gioventù e della cittadinanza attiva sono approvate dai Consigli Direttivi dei Comitati della Croce Rossa Italiana e devono rientrare nella relativa programmazione.

22. ORGANI

22.1 Sono organi del Comitato:

a. l'Assemblea dei Soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. il Revisore dei conti;

e. l'Organo di controllo, al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

23. ASSEMBLEA DEI SOCI

23.1 L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci volontari iscritti nel Comitato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del presente Statuto.

23.2 L'Assemblea dei Soci:

a. elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, e può sfiduciarli,



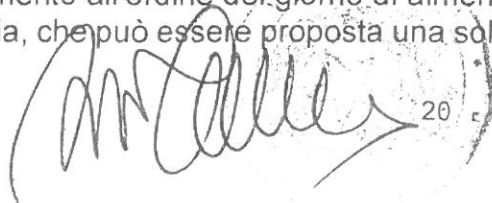
Croce Rossa Italiana Statuto del Comitato

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

- e. approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati dall'Assemblea dei Soci;
- f. coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività del Comitato e ne verifica la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale;
- g. può cooptare fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti per particolari meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all'unanimità dei componenti il Consiglio. Le personalità cooptate non hanno diritto di voto, decadono con il Consiglio che le ha cooptate e sono iscritte nell'Albo dei Sostenitori. Non può essere cooptato chi riveste una carica politica;
- h. al verificarsi dei presupposti di legge, nomina l'Organo di controllo di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.
- 24.4 Alla prima seduta, il Consiglio Direttivo designa al suo interno, e su proposta del Presidente, il Vice Presidente. Il Vice Presidente svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento del Presidente.
- 24.5 Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti del Consiglio, prevale il voto del Presidente.
- 24.6 Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni. I membri non possono essere rieletti più di una volta consecutivamente nel medesimo ruolo, fatta esclusione per quei Comitati che insistono su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai diecimila abitanti.
- 25. PRESIDENTE**
- 25.1 Il Presidente:
- a. rappresenta la Croce Rossa Italiana nell'ambito territoriale del Comitato;
- b. rappresenta tutti i Soci del Comitato;
- c. cura in via esclusiva, salvo delega, i rapporti con le autorità locali e con gli altri enti ed associazioni esterni;
- d. esercita funzioni di rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali e di spesa del Comitato, salvo che non sia stato nominato un Segretario del Comitato, al quale può essere attribuito il potere di spesa;
- e. partecipa e rappresenta il Comitato alle Assemblee Regionali e Nazionali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana. Può all'uopo delegare un membro del Consiglio Direttivo.
- 25.2 Il Presidente può, in caso di necessità ed urgenza, adottare atti di competenza del Consiglio Direttivo, previa ratifica degli stessi nella prima seduta successiva. In caso di mancata ratifica da parte del Consiglio Direttivo, gli atti adottati decadono.
- 25.3 Il Presidente rimane in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi. È fatta esclusione per quei Comitati che insistono su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai diecimila abitanti.
- 25.4 Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea dei Soci, su richiesta di inserimento all'ordine del giorno di almeno un terzo dei componenti. La mozione di sfiducia, che può essere proposta una sola volta nell'arco del mandato, è approvata

 20





Croce Rossa Italiana Statuto del Comitato

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi
dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello
Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

d. con la titolarità di cariche nelle associazioni di cui all'articolo 17, comma 2 lettera d) del presente Statuto;

e. con la titolarità di cariche di responsabilità e rappresentatività in partiti e movimenti politici nonché di cariche elettive a seguito delle elezioni amministrative locali – ad eccezione di quelle dei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti – provinciali, regionali (ivi comprese le Comunità montane), politiche e per il Parlamento europeo e con la titolarità della carica di assessore, sottosegretario di Stato o ministro. Le cariche elettive di cui al presente Statuto sono incompatibili altresì con la titolarità di incarichi di responsabilità e rappresentatività di rilievo nazionale in altri movimenti, sindacati, confessioni religiose e associazioni aventi analoghe finalità a quelle della Croce Rossa Italiana. L'incompatibilità decorre al momento dell'accettazione della candidatura per cariche elettive o della nomina per tutti gli altri incarichi.

28.2 Il diritto di opzione si esercita entro cinque giorni dal momento in cui si verifica la situazione di incompatibilità. Il mancato esercizio comporta la decadenza dalla carica cui si è stati eletti.

28.3 La candidatura ad una delle cariche elettive di cui alla lettera e) o la nomina ad una delle cariche di cui alle lettere c) e d) del primo comma, comporta l'immediata decadenza dalle cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri del Consiglio Direttivo.

29. COMMISSARIAMENTO

29.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale, anche su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, dispone il commissariamento del Comitato nei seguenti casi:

a. accertate irregolarità nella gestione amministrativa e, precisamente, in materia contabile, di rendicontazione, contrattuale, di gestione del personale, di gestione sanitaria, di sicurezza sul lavoro;

b. mancato rimborso, nei termini previsti, delle somme anticipate a qualsiasi titolo;

c. inosservanza delle direttive nazionali in materie strategiche o con riferimento alle funzioni di interesse pubblico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

d. azioni, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, richiamati all'articolo 2 del presente Statuto;

e. impossibilità di funzionamento.

29.2 Il commissariamento può essere disposto per un periodo massimo di mesi sei entro i quali va disposta la convocazione dell'Assemblea e l'elezione degli organi del Comitato.

29.3 Il commissariamento del Comitato è altresì disposto:

a. qualora nel corso di una procedura elettorale si registri la mancanza di candidati o non si raggiunga il numero legale per la validità della consultazione;

b. a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia avverso il Consiglio Direttivo e il Presidente;

c. in caso di accertate violazioni dello Statuto e delle disposizioni normative e regolamentari da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo nel suo complesso.



Croce Rossa Italiana Statuto del Comitato

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

trasferimento dei Soci, all'accorpamento del suo territorio ad uno o più Comitati limitrofi, nonché alla devoluzione del patrimonio;

c. per volontà del Comitato medesimo, previa delibera di proposta dell'Assemblea dei Soci adottata a maggioranza dei 3/4 dei presenti. La delibera deve essere approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana.

- 30.3 In caso di cessazione, estinzione o di scioglimento del Comitato, il patrimonio viene devoluto, dopo la liquidazione, all'Associazione della Croce Rossa Italiana che ne cura la redistribuzione attraverso il Comitato Regionale di appartenenza, preferibilmente tra i Comitati limitrofi e previa intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale.

- 30.4 Un Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

31. SOSTITUZIONE

- 31.1 In caso di grave ed ingiustificata omissione o ritardo nell'adozione di atti o nell'attivazione di procedure regolamentari da parte del Comitato, o nel caso in cui la mancata adozione possa provocare grave danno o nocimento all'immagine ed alle attività della Croce Rossa Italiana, il Presidente territorialmente sovraordinato, previa formale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di dieci giorni, può assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto.
- 31.2 In caso di grave ed ingiustificata omissione o ritardo nell'adozione di atti o provvedimenti di natura disciplinare nei confronti dei Soci, il Presidente gerarchicamente sovraordinato previa formale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di dieci giorni, può assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice disciplinare.

32. RAPPORTI CON I COMITATI SOVRAORDINATI

- 32.1 Il Comitato si interfaccia con i Comitati sovraordinati e i relativi organi, a cui riconosce i poteri, le prerogative e le competenze loro attribuite dallo Statuto della Associazione della Croce Rossa Italiana, ivi compresi i poteri di accesso, monitoraggio e verifica.
- 32.2 Il Comitato ha diritto di prendere visione degli atti del Comitato Nazionale e Regionale che lo riguardano, secondo quanto previsto dall'articolo 33 comma 2 del presente Statuto.

33. TRASPARENZA

- 33.1 Il Comitato gestisce i rapporti interni in totale trasparenza e pubblica gli atti in un albo all'uopo predisposto sul sito *internet* del Comitato medesimo sulla base di criteri omogenei definiti a livello nazionale, o, in assenza, su quello del Comitato Regionale.
- 33.2 Presso il Comitato sono conservati:
- il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
 - il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
 - il libro dei provvedimenti adottati dal Presidente;
 - il libro dei verbali del Revisore dei Conti;
 - il libro dei verbali dell'Organo di controllo, se nominato;





TITOLO IV – RISORSE

34. PERSONALE DIPENDENTE

- 34.1 Il personale dipendente è assunto dal Comitato, nei limiti del necessario, nel rispetto del relativo funzionamento e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e comunque nel rispetto di quanto normato dal Codice del Terzo Settore in ordine al rapporto tra dipendenti e volontari.
- 34.2 Il Comitato adotta per il proprio personale dipendente il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro individuato dal Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana.

35. PATRIMONIO ED ENTRATE

- 35.1 Il patrimonio del Comitato è destinato all'assolvimento degli scopi statuari.
- 35.2 Il Comitato reperisce le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività dalle entrate previste dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore, come vigente, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge e dal presente Statuto. Costituiscono entrate del Comitato:
- a. le quote associative dei Soci;
 - b. le donazioni, i legati, le eredità ed i lasciti in genere;
 - c. i contributi dello Stato, delle regioni di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d. i contributi delle istituzioni dell'Unione europea, degli altri organismi ed istituzioni esteri o internazionali;
 - e. i proventi delle attività espletate e le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. le provviste previste per le associazioni di volontariato e per quelle di promozione sociale;
 - g. le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;
 - h. le erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - i. le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, lotterie e sottoscrizioni anche a premi;
 - j. i redditi patrimoniali;
 - k. i proventi derivanti da attività di sponsorizzazione con aziende nazionali e internazionali, poste in essere sotto l'egida di organismi del Movimento internazionale;
 - l. le altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto della legge vigente.
- 35.3 Il Comitato non accetta donazioni, sponsorizzazioni o patrocini provenienti dai proventi di attività contrarie ai Principi Fondamentali.
- 35.4 Entro i limiti definiti dai propri obiettivi, il Comitato acquista, possiede, aliena e amministra qualsiasi bene ritenga opportuno per il perseguimento dei fini statuari e delle finalità sociali.
- 35.5 Il Comitato può costituire e amministrare qualsiasi riserva, assicurazione o fondo per il suo personale o una delle sue attività.





TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

37. CONTROVERSIE INTERNE

- 37.1 Le controversie che insorgono, direttamente o indirettamente, tra Comitati della Croce Rossa Italiana, tra il Comitato e i Soci, nonché tra i Soci medesimi, inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la validità del presente Statuto, devono preliminarmente essere devolute alla decisione del Comitato Regionale.
- 37.2 Nel caso non sia possibile individuare una soluzione a tali controversie, o in caso di controversie con lo stesso Comitato Regionale o relative ad ambiti territoriali diversi dalla regione di appartenenza del Comitato, la competenza è attribuita al Comitato Nazionale.
- 37.3 In caso di controversia di carattere giurisdizionale relativa all'applicazione ed interpretazione del presente Statuto, il Foro competente è quello di Roma.

38. VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

- 38.1 Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017, pubblicato sulla G.U. del 12 dicembre 2017, n. 289, le norme che disciplinano la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana, emanate con il Testo Unico C.R.I. di riferimento ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano, direttamente e senza necessità di altro recepimento, in tutte le articolazioni dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

39. ADOZIONE E MODIFICHE

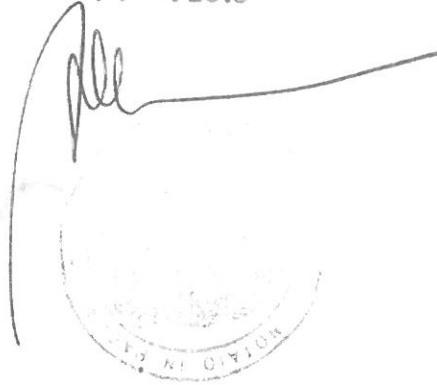
- 39.1 Il presente Statuto è conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I. ed è approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.M. 16 aprile 2014 previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale a norma dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.
- 39.2 Eventuali modifiche o revisioni del presente Statuto sono approvate ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del D.M. 16 aprile 2014 previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale a norma dell'articolo 21.15 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

40. NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

- 40.1 Il computo degli otto anni che determina l'ineleggibilità di cui agli articoli 24.6 e 25.3 comincia a decorrere dalle elezioni indette con la tornata elettorale avviata con ordinanza del Presidente Nazionale della C.R.I. n. 286/2015.
- 40.2 In ogni caso non sono considerati nel computo i mandati espletati nella C.R.I. ente di diritto pubblico sotto i previgenti Statuti.
- 40.3 Per quanto non espressamente previsto e disciplinato, si rinvia al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché ad ogni altra normativa vigente.



Gola conforme all'originale munito delle
prescritte firme si rilascia in Paola oggi
addì 4.011.2019



A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary stamp. The signature is stylized and extends to the right. The stamp is partially obscured by the signature but shows some text around its perimeter.